

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO DI
INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA
AGENZIA REGIONALE LIGURE
I.R.E. S.p.A.

AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001
PARTE SPECIALE

PIANO DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA 2019-2021
AI SENSI DELLA L.190/2012

Gennaio 2019

I.R.E. S.p.A.
Sede legale in Genova, Via Peschiera, n. 16
Iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 02264880994



Indice

MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI ANTICORRUZIONE (EX L.190/12)	2
1. Premessa	2
2. Contesto organizzativo di I.R.E. S.p.A.	4
3. Oggetto e finalità del Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza.....	7
4. Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza..	7
5. Aree maggiormente a rischio corruzione	10
6. Controllo e prevenzione del rischio- Codice etico.....	13
7. Trasparenza ed accesso alle informazioni.....	13
8. Inconferibilità ed incompatibilità	16
8. Formazione del personale	19
9. Rotazione degli incarichi (ordinaria e straordinaria).....	20
10. Incompatibilità successiva (c.d. "pantouflage").....	22
11. Monitoraggio	23
12. Relazione dell'attività svolta	26
13. Programmazione triennale	26

MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI ANTICORRUZIONE (EX L.190/12)

1. Premessa

Il presente documento illustra la strategia di prevenzione della corruzione e definisce gli obiettivi di trasparenza che I.R.E. S.p.A. adotta per il triennio 2019-2021 in continuità con il percorso delineato nell'ambito del precedente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito PTPC) 2018-2020, del quale rappresenta l'aggiornamento annuale ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190. Con il precedente aggiornamento sono state recepite le importanti evoluzioni normative determinatesi nel corso del 2016 e 2017: l'approvazione del presente PTPC si inserisce infatti in un contesto normativo particolarmente complesso e caratterizzato da un'evoluzione continua di una serie di normative che impattano significativamente sulla *control governance* aziendale tra cui il D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice Appalti), la Legge n. 124/2015 (c.d. Legge Madia) e il D.Lgs. 97/2016 che ha stabilito che il Piano Nazionale Anticorruzione ha durata triennale ed è sottoposto ad aggiornamento annuale ed a cui è quindi seguita l'approvazione, con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (nel seguito PNA). Con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, il Consiglio dell'Autorità ha, altresì, approvato l'Aggiornamento 2017 al suddetto Piano e con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 ne ha approvato l'aggiornamento 2018. Il presente piano, pertanto, tiene conto delle indicazioni dell'aggiornamento 2018 del PNA, compatibilmente con le tempistiche di pubblicazione dello stesso in G.U. avvenuta il 21.12.2018 e le tempistiche di approvazione del PTPC fissate entro il 31.1.2019. Quanto non recepito sarà oggetto di analisi e recepimento nel corso del 2019.

L'attuale PNA e i relativi aggiornamenti, tenuto conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016, sottolineano come i PTPC devono assumere un valore programmatico, dovendo necessariamente pianificare gli obiettivi strategici per il contrasto della corruzione fissati dall'organo di indirizzo. I principali strumenti previsti sono:

- adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione;
- adempimenti di trasparenza;
- disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (inconferibilità per gli incarichi dirigenziali);
- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
- la c.d. "incompatibilità successiva" per i dipendenti che, negli ultimi tre



anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione;

- disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione.

L'assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è completato da una serie di decreti attuativi e circolari esplicative dell'A.N.A.C., in particolare:

- riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della L. n. 190 del 2012, D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
- disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
- delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013;
- determinazione ANAC n. 883 del 3 agosto 2016 "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili;
- D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016 - "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal D. Lgs. n.100 del 16 giugno 2017;
- legge n. 124 del 4 agosto 2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" sugli obblighi di pubblicazione dei dati relativi a sovvenzioni e incarichi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'art. 2 bis del D. Lgs. 33/2013;
- determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";

- delibera ANAC n.1208 del 22 novembre 2017 Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- *Whistleblowing*: Legge 30 novembre 2017, n. 179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. In vigore dal 29/12/2017;
- delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 relativa a ruolo e poteri del RPCT;
- delibera ANAC n.1074 del 21 novembre 2018 Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;

Il PNA prevede che gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico nell'implementazione del Piano di Prevenzione della Corruzione possano fare perno sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi D. Lgs. 231/01 qualora già posto in essere dall'ente, ma estendendone l'ambito di applicazione a tutti i reati considerati, dal lato attivo e passivo, nella L. n. 190 del 2012 anche in relazione al tipo di attività svolta dall'ente.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza deve definire meccanismi di *accountability* che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate ed alla loro attuazione.

Il concetto di corruzione da prendere a riferimento per la definizione dei Piani di Prevenzione ha un'accezione ampia, essendo comprensivo delle diverse situazioni in cui sia riscontrabile l'abuso da parte di un soggetto del potere/funzione a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti comprendono, infatti, non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale da artt. 314 a 360, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – si rilevi un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico debbono inoltre nominare un Responsabile per l'attuazione dei propri Piani di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il quale è altresì incaricato di vigilare su eventuali contestazioni e segnalazioni previste dalla Normativa in esame.

2. Contesto organizzativo di I.R.E. S.p.A.

I.R.E. S.p.A., in relazione al suo oggetto sociale, si occupa dei seguenti aspetti:

- a) redazione degli studi di fattibilità e della progettazione necessaria per procedere



all'appalto, nonché, all'effettuazione delle ulteriori fasi di progettazione e direzione lavori;

- b) gestione delle procedure di appalto in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori, forniture e servizi attinenti agli interventi sopra indicati;
- c) attività tecnico, amministrative e strumentali preposte alle attività indicate alle lettere a) e b).

I.R.E. S.p.A è un soggetto con elevata professionalità nei **settori dell'ingegneria, dell'architettura, dell'energia e degli appalti pubblici**, può lavorare a servizio dei propri soci con un approccio qualificato e interdisciplinare, ivi compresi gli aspetti economico-finanziari e gestionali delle iniziative seguite, e che costituisce un unicum a livello regionale.

Dal punto di vista societario I.R.E. S.p.A. è una **società interamente pubblica, in house di Regione Liguria attraverso FI.L.S.E. S.p.A**, che può operare a servizio dei propri soci e degli enti del sistema allargato regionale. Sono soci di I.R.E. S.p.A., oltre a FI.L.S.E. S.p.A, diversi altri Enti territoriali ed Enti pubblici, quali Comuni, Province, A.R.T.E., Camere di Commercio, Università di Genova.

La Società opera quale stazione appaltante per conto dei soci e quale articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante Regionale (come previsto all'art. 18 della Legge Regionale n. 41 del 29 dicembre 2014).

Nello specifico la Società si occupa di:

- a) attività di gestione, riqualificazione valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria, al fine di favorire l'avvio e la realizzazione di nuovi progetti infrastrutturali, con particolare riferimento al settore dell'edilizia sanitaria, nonché attività di conservazione e gestione dei beni di interesse regionale nei settori oggetto della società, compresa la valorizzazione delle ulteriori opportunità di sviluppo che essi consentono;
- b) attività nell'ambito del settore energetico al fine di supportare la Regione e le amministrazioni pubbliche per gli interventi di pianificazione energetica e per la creazione ed attivazione delle condizioni tecniche, giuridiche, finanziarie, gestionali e formative atte a introdurre in Liguria nuove norme o metodi di applicazione di politiche energetiche e al fine di promuovere e partecipare direttamente alla realizzazione di iniziative e progetti coerenti con le politiche energetiche regionali;
- c) attività di ricerca e monitoraggio nei settori del recupero edilizio e urbano, dei lavori pubblici e del sistema abitativo, finalizzate all'analisi dei fenomeni in atto

in Liguria e all'elaborazione degli strumenti di programmazione regionale, nonché attività finalizzate alla creazione delle condizioni tecniche, urbanistiche, giuridiche finanziarie e gestionali atte a favorire e promuovere la configurazione e l'attuazione di iniziative di trasformazione urbana e di recupero edilizio da parte delle amministrazioni pubbliche;

- d) attività di reperimento di finanziamenti europei e nazionali al fine di massimizzare l'efficacia e la portata degli interventi nonché di integrare gli investimenti diretti regionali.

La società può compiere tutte le attività rientranti nei settori energetico, infrastrutturale e del recupero edilizio e urbano ancorché non espressamente elencate nelle precedenti lettere a), b) e c).

La società può compiere altresì tutte le attività ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali, rilasciate nell'interesse della società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con tassativa esclusione del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'ambito dell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari, nonché altre attività riservate dalla legge a particolari enti o subordinate a determinate autorizzazioni.

Si segnala che la Società ha formalizzato in data 22.11.2018 la richiesta di aderire alla Convenzione per la Stazione Unica Appaltante da sottoscrivere tra le Prefetture di Genova, Imperia, Savona e La Spezia, Città Metropolitana di Genova e Comune di Genova, al fine di conformarsi alle previsioni ivi inserite, anche con riferimento alle previsioni antimafia e a titolo di maggior tutela delle Stazioni Appaltanti committenti di IRE.

La Società opera presso la sede legale sita in Genova, Via Peschiera n. 16 e presso la sede operativa sita in Genova, Via XX Settembre n.41 presso la quale si trovano la divisione energia, la divisione sanità, tutela del territorio e programmi di interesse strategico e la divisione amministrazione e gestione societaria, legale, controllo e personale. Nel 2018 la Società, a seguito dell'acquisizione del ramo d'azienda tecnico della Insedimenti Produttivi Savonesi S.C.p.A., ha acquisito una nuova sede operativa sita in Savona, Via Magliotto, presso il campus universitario.

A

3. Oggetto e finalità del Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza.

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che aggiorna il precedente 2018- 2020, viene redatto coerentemente con quanto indicato nelle recenti "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Pertanto, in adesione alla normativa in essere, con il presente documento, I.R.E. S.p.A. ha inteso aggiornare un piano programmatico finalizzato all'introduzione di strategie e strumenti volti a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, nella consapevolezza che la stessa repressione alla corruzione abbia quale base di partenza una politica di prevenzione della stessa.

I Destinatari del PTPC sono l'amministratore unico, il vertice, i componenti degli organi di controllo/vigilanza, i dipendenti/collaboratori di I.R.E. S.p.A, i revisori dei conti e, per le parti pertinenti, i consulenti ed i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

In un'ottica sistemica, nel presente Piano si definiscono, inoltre, le azioni della Società volte a promuovere tutti i meccanismi di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, tramite sia lo sviluppo di metodi di rilevazione e misurazione della corruzione sia attraverso procedure dedicate alla selezione e formazione dei dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruzione.

Infine, nel presente documento vengono definite una serie di misure individuate alla luce delle indicazioni contenute nella legge, le quali sono fatte oggetto di integrazione nel corso del triennio. Il presente Piano verrà aggiornato annualmente come stabilito dalla normativa vigente ed adeguato agli eventuali indirizzi forniti a livello nazionale; esso trova la propria estensione su tutte le attività svolte dalla Società ed innanzi meglio descritte.

4. Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza

L'ANAC nella delibera n. 831 del 3 agosto 2016 - relativa all'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 - ha confermato, sotto il profilo interpretativo, che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (nel seguito RPC), sia identificato con riferimento ad entrambi i ruoli di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e



della Trasparenza (RPCT). In ordine ai requisiti soggettivi per lo svolgimento del suddetto incarico, l'ANAC ha confermato i requisiti previsti dalla delibera n. 8 del 17 giugno 2015.

Il D.Lgs.97/2016 ha inoltre previsto che dovessero essere assicurati al RPCT poteri e strumenti idonei all'esercizio delle funzioni assegnate, ferma restando l'autonomia di ogni amministrazione nella ricerca delle soluzioni organizzative ritenute migliori, anche attraverso la previsione di un'apposita struttura di supporto alle attività del RPCT. Tali aspetti sono stati messi in evidenza nel PNA 2016.

I.R.E. S.p.A, ha individuato, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Dott. Marco Segni.

Il RPCT svolge i compiti indicati dalla Legge e dalle norme in materia di corruzione e trasparenza, di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità, di cui alla Legge 190/2012 ed al D.Lgs. 39/2013, elabora la relazione sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione.

Compito primario del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è la predisposizione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione, per ogni anno entro il 31 gennaio, con supporto dei diversi uffici della Società e l'approvazione da parte dell'Organo Amministrativo.

Il Piano verrà trasmesso, a cura del Responsabile, ad A.N.A.C. e pubblicato sul *sito internet* della Società.

Ai sensi della Legge 190/2012, al RPCT sono assegnati i compiti di seguito indicati:

- a) elabora la proposta di PTPC entro i termini previsti dalla normativa vigente.

La proposta di Piano è formulata nel rispetto degli obiettivi strategici definiti dall' Organo amministrativo a norma dell'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, sulla base delle informazioni e notizie rese dai Dirigenti e Quadri Apicali quali Referenti del RPCT e in coordinamento con il Modello 231;

- b) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del PTPC e, a tal fine, redige nei termini di legge una relazione annuale col resoconto dell'efficacia delle misure di prevenzione;
- c) propone modifiche al PTPC in caso di mutamenti dell'organizzazione o di accertamento di significative violazioni o di cambiamenti normativi;
- d) svolge stabilmente un'attività di controllo sull'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza quale misura di prevenzione obbligatoria atta ad assicurare la pubblicazione e l'accessibilità totale alle informazioni, dati e documenti a



- norma del D.Lgs n. 33/2013 anche attraverso l'implementazione tecnica e tecnologica e l'aggiornamento della sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale www.ireliguria.it e l'esercizio dell'accesso civico;
- e) definisce, unitamente ai Referenti, il piano formativo individuando le diverse tipologie di formazione e il personale interessato;
 - f) presenta, su proposta e d'intesa con il Referente competente ove applicabile, il piano di rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione ovvero adotta misure alternative;
 - g) cura la diffusione della conoscenza del codice etico e il monitoraggio sulla sua attuazione;
 - h) segnala - a norma dell'art. 1, c. 14, della Legge 190/2012- i casi di mancato rispetto delle misure di prevenzione del PTPC e di inadempimento, ritardato adempimento, adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all'AU, all'ODV, e, in relazione alla loro gravità, delle sanzioni disciplinari;
 - i) presenta denuncia alla competente autorità giudiziaria ove riscontri fatti che rappresentano notizia di reato o suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa;
 - j) vigila sull'applicazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

4.1 POTERI

Al RPCT sono assegnati idonei e congrui poteri per lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, ivi inclusi i poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure previste nel PTPC. A tal fine, il RPCT:

- effettua controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie e, nel caso di mancata attuazione, segnala l'inadempimento all'AU, e al Collegio Sindacale;
- collabora con le strutture aziendali competenti alla redazione delle procedure aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza.

Per l'espletamento dei propri compiti il RPCT dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo; può richiedere qualsiasi informazione per le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, che è tenuta a rispondere.

Al RPCT non competono poteri sanzionatori ad eccezione di quelli di cui all'art. 15

d.lgs. n. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, come precisati nelle Linee guida di cui alla Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016.

Il RPCT garantisce idonei flussi informativi atti a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti. In particolare, il RPCT:

- riferisce all'AU sull'attività svolta in relazione all'incarico conferito;
- informa tempestivamente l'AU, il Collegio Sindacale, l'ODV circa eventuali problematiche ritenute significative, emerse nello svolgimento delle proprie attività.

5. Aree maggiormente a rischio corruzione

In relazione alla funzione propria del presente Piano, la primaria esigenza dello stesso si concretizza nell'individuazione delle attività, svolte dalla Società, nel cui ambito si possa configurare un maggior e più elevato rischio di corruzione; ciò per attuare tutte le misure finalizzate sia alla prevenzione della medesima sia alla sua repressione in modo da assicurare adeguati livelli di trasparenza.

In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 190/2012, all'art. 1, comma 9, lett. a), si è proceduto ad una prima diretta individuazione degli ambiti di analisi obbligatoria in quanto più esposti al rischio (vedi determinazione n. 8 del 17 giugno 2015) dell'A.N.A.C., in seno alla Società, e rappresentati dalle seguenti attività:

- A. appalti e conduzione dei contratti di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- B. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
- C. selezione e gestione del personale.

Oltre a queste, I.R.E. S.p.A. ha individuato le seguenti aree di attività, legate alle specifiche funzioni svolte:

- D. convenzioni;
- E. area amministrativa;
- F. aree tecniche;

Nella tabella che segue sono riportati i procedimenti, che all'interno delle attività più esposte al rischio, presentano, sulla base dell'analisi effettuata per la definizione del Modello Organizzativo 231, rischi di corruzione, individuando per ognuna il livello (o

grado) di rischio (alto, medio, basso) insito in ogni attività, al fine di graduare corrispondentemente le relative misure di prevenzione o correttive.

Le funzioni coinvolte, e presenti presso la società, sono di seguito classificate in:

Area 1: Divisione sanità, tutela del territorio, opere pubbliche;

Area 2: Area recupero edilizio e riqualificazione;

Area 3: Divisione amministrazione e gestione societaria, legale, controllo e personale;

Area 4: Divisione Energia e coordinamento tecnico.

Amministratore Unico (AU);

Attività	Procedimenti	Funzioni coinvolte	Grado di rischio
A-B	Pagamenti a favore di società, imprese, altri soggetti	Area 3 - AU	MEDIO
A	Selezione fornitori	Area 1 - Area 2 - Area 3 e 4 - AU	MEDIO
A	Affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture anche con riferimento all'adesione di convenzioni CONSIP e all'utilizzo del MEPA	Area 1 - Area 2 - Area 3 e 4 - AU	MEDIO
A	Vigilanza sulla corretta esecuzione degli incarichi esterni e degli appalti di lavori	Area 1 - Area 2 - Area 3 - AU	ALTO
A	Gestione rifiuti e applicazione normativa sicurezza D.Lgs. 81/2008	Area 1 - Area 2 - Area 3 - AU	MEDIO
C	Pagamento di	Area 2 -	MEDIO

Attività	Procedimenti	Funzioni coinvolte	Grado di rischio
	emolumenti, compensi accessori e rimborsi a favore del personale della Società	AU	
C	Progressioni di carriera	Area 1 - Area 2- Area 3 e 4 - AU	MEDIO
D	Rapporti con Regione Liguria e FI.L.S.E. con riferimento al rispetto del controllo analogo	Area 1 - Area 2- Area 3 e 4 - AU	MEDIO
D	Stipulazione convenzioni con Regione Liguria e FI.L.S.E. e soci committenti	Area 1 - Area 2- Area 3 e 4 - AU	MEDIO
D	Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Area 1 - Area 2- Area 3 e 4 - AU	MEDIO
D	Vigilanza sulla corretta esecuzione delle convenzioni e dei progetti	Area 1 - Area 2- Area 3 e 4 - AU	MEDIO
E	Gestione della cassa	Area 2 - AU	BASSO

Nel corso del 2019 in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 9 della legge 190/2012 e dall'art. 6 del D.Lgs 231/2001 la Società approfondirà ulteriormente l'analisi del contesto, della propria realtà organizzativa e delle procedure adottate per identificare in maniera completa e approfondita le attività a rischio corruzione nell'ambito delle voci sopra richiamate (A, B, C, D ed E) ed individuare eventuali ulteriori attività in base alle proprie caratteristiche organizzative. Per le attività alle lettere A e B) si

evidenza che le stesse sono in gran parte disciplinate da specifiche normative di settore, anche di valenza nazionale, che prevedono già progressivi stati di avanzamento e specifici oneri di trasparenza da attuarsi sia in corso di procedura sia al termine della stessa. Dovrà essere aggiornata la mappatura delle attività a rischio, dei connessi reati di corruzione nonché l'individuazione delle opportune misure di prevenzione. Tale aggiornamento si rende necessario anche al fine di tenere conto dell'adeguamento della organizzazione aziendale avvenuto a dicembre 2018 a seguito dell'acquisto del ramo d'azienda tecnico di I.P.S., che ha comportato l'acquisizione di 10 nuovi dipendenti e l'acquisizione di una sede operativa a Savona.

6. Controllo e prevenzione del rischio- Codice etico

Il Codice Etico, adottato dalla Società nel 2014 nell'ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto legislativo n. 231/2001, costituisce parte integrante e sostanziale anche del presente PTPC.

Il Codice Etico definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti di I.R.E. S.p.A. sono tenuti ad osservare.

Il Codice è destinato agli organi sociali, al personale (Dirigenti, dipendenti e collaboratori) di I.R.E. S.p.A., ai consulenti ed ai fornitori di beni e servizi, anche professionali, nonché a chiunque svolga attività per I.R.E. S.p.A. anche senza rappresentanza.

Il Codice Etico è pubblicato sul sito web della Società nella sezione "Chi Siamo".

In ordine al regime sanzionatorio applicato nel caso di violazioni delle disposizioni contenute nel Codice Etico, si rimanda alle disposizioni contenute nel vigente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs 231/2001.

Il processo sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel codice etico può essere attivato anche dal RPCT.

Si prevede che il Codice Etico possa essere aggiornato nel corso del 2019, in occasione della revisione da parte della capogruppo FI.L.S.E. del proprio Codice.

7. Trasparenza ed accesso alle informazioni

La presente sezione del PTPC intende illustrare le misure organizzative volte a dare effettiva attuazione agli obblighi di trasparenza come disposti dalla L. 190/2012, dal D. Lgs. 33/2013 – come modificato dal D. Lgs. 97/2016 - e dai successivi provvedimenti emanati dall'ANAC.

L'art. 1 del D.Lgs 33/2013 – come novellato dal D.Lgs 97/16 - ribadisce come la trasparenza debba essere intesa come *"accessibilità totale dei dati e documenti detenuti*

dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

L'art. 3 dello stesso D. Lgs. 97/16 introduce, nel corpo del D. Lgs. 33/2013, il nuovo art. 2-bis che nel disciplinare l'ambito soggettivo di applicazione delle norme in materia di trasparenza ha sancito il principio secondo cui la disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni trovi applicazione, "in quanto compatibile" anche per le società in controllo pubblico.

I dati previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 sono pubblicati nella sezione Società Trasparente del sito www.ireliguria.it. In accordo con quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012, per ogni tipologia di dati identificati dal Decreto, la Società ha definito gli specifici documenti da pubblicare sul sito dove sono state alimentate tutte le sottosezioni nel cui ambito soggettivo ricade la Società, – Elenco degli Obblighi di Pubblicazione vigenti – alla Delibera n. 1310/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. I dati sono in costante aggiornamento.

A tale fine, si precisa che:

Il Responsabile della Trasparenza svolge continuativamente un'azione di monitoraggio e controllo sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza. Relativamente al monitoraggio, lo stesso verrà effettuato per l'anno 2018, come per il 2016 e 2017.

Per quanto concerne l'istituto dell'Accesso Civico, che è stato interessato da un significativo processo di revisione ad opera del D. Lgs. 97/2016 attraverso la previsione degli artt. 5 e 5 bis nel D. Lgs. 33/2013 e dalla successiva Delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016, l'art. 5 c. 2 del D.Lgs 33/2013, introduce una nuova tipologia di accesso ai dati, il c.d. "accesso civico generalizzato" che si affianca al precedente istituto dell'accesso civico (c.d. semplice) avente ad oggetto dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria previsto dal co.1 dell'art 5 del D.Lgs. 33/2013 ed all' "accesso documentale" disciplinato dalla L. 241/1990 avente ad oggetto dati e documenti per i quali vi è da parte dell'istante "un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Con la richiamata delibera n.1309 l'Autorità si occupa di definire le esclusioni e i limiti al diritto di accesso civico generalizzato disciplinato dall'art. 5, c. 2 del D.Lgs 33/2013 (c.d. decreto Trasparenza), come modificato dal D.Lgs 97/2016, a mente del quale

«chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis».

Nel dettaglio, l'accesso generalizzato:

- può essere attivato da "chiunque" e, pertanto, non incontra limiti con riguardo alla legittimazione soggettiva;
- è gratuito (salvo il rimborso del costo sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali)
- è esercitabile relativamente "ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto"; ne deriva, dunque, che lo stesso si configura come autonomo e indipendente da un presupposto obbligo di pubblicazione. Ciò al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
- deve essere esercitato presentando apposita istanza che non deve essere necessariamente motivata;
- può essere limitato unicamente per tutelare gli interessi pubblici e/o privati indicati dall'art. 5-bis, commi 1 e 2, ovvero per rispettare il contenuto di norme che contemplino specifiche esclusioni.

L'ufficio destinatario dell'istanza è obbligato a darne comunicazione a eventuali soggetti controinteressati che possono presentare una eventuale e motivata opposizione all'istanza di accesso civico. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

In caso di accoglimento, I.R.E. S.p.A. provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Laddove vi sia stato, invece, l'accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, I.R.E. S.p.A. è tenuta a darne comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare ricorso al giudice amministrativo (D.Lgs 33/2013 articolo 5, commi 7-9).

L' eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell'accesso deve essere motivato con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall'articolo 5 bis (tra cui la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali). In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nei termini di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. qualora il diniego afferisca alla protezione dei dati personali, il RPCT può chiedere un parere formale al Garante che si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. È possibile in ogni caso ricorrere al Tribunale amministrativo regionale.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii. ed in ottemperanza a quanto prescritto dalla Determinazione di ANAC n. 8 del 2015, I.R.E. S.p.A ha provveduto ad inserire nell'homepage del proprio sito istituzionale www.ireliguria.it un'apposita sezione di facile accesso e consultazione denominata "Società Trasparente", in cui vengono pubblicate tutte le informazioni oggetto di trasparenza nel rispetto delle esigenze di uniformità, confrontabilità e rielaborazione dei dati da parte degli utenti esterni.

Le richieste di accesso ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013, come riportato sul sito istituzionale della Società, possono essere indirizzate al Responsabile della Trasparenza di I.R.E. S.p.A Dott. Marco Segni ad uno dei seguenti recapiti: e-mail amministrazione@ireliguria.it oppure via PEC: irespa@legalmail.it.

Nel 2019 la pagina del sito istituzionale dovrà essere aggiornata specificando le procedure per accedere sia all'accesso civico "semplice" sia quelle relative al più recente accesso civico "generalizzato".

8. Inconferibilità ed incompatibilità

Il Responsabile cura e verifica che siano rispettate le disposizioni del D. Lgs. 8 aprile 2013, n° 39 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti.

La delibera dell'A.N.AC. 833 del 3 agosto 2016 "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili" ha fornito gli strumenti per superare i dubbi interpretativi e le difficoltà applicative della normativa sulla inconferibilità e incompatibilità, andando a chiarire il ruolo e le funzioni del Responsabile

della Prevenzione della Corruzione e andando definire i confini e i margini di intervento dell'attività dell'ANAC.

La vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in una sorta di vigilanza interna, mentre la vigilanza esterna viene invece condotta dall'Autorità nazionale anti-corruzione.

Con riferimento agli accertamenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, gli stessi si distinguono a seconda che trattasi di inconferibilità o incompatibilità, come di seguito esposto.

A) Inconferibilità

Al RPC è assegnato il compito di contestare la situazione di inconferibilità o incompatibilità e di segnalare la violazione all'ANAC.

Qualora, quindi, il RPC venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del d.lgs. n. 39 o di una situazione di incompatibilità, deve avviare un procedimento di accertamento.

Nel caso di una violazione delle norme sulle inconferibilità la contestazione della possibile violazione va fatto nei confronti tanto dell'organo che ha conferito l'incarico quanto del soggetto cui l'incarico è stato conferito.

L'attività di contestazione prevede due distinti accertamenti:

- 1) di tipo oggettivo relativo alla violazione delle disposizioni sulle inconferibilità;
- 2) di tipo soggettivo relativo alla valutazione dell'elemento psicologico di colpevolezza in capo all'organo che ha conferito l'incarico, ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 18 del decreto. Accertata, quindi, la sussistenza della causa di inconferibilità dell'incarico, il RPC dichiara la nullità della nomina e procede alla verifica dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, anche lieve, dei soggetti che all'atto della nomina componevano l'organo che ha conferito l'incarico, ai fini della applicazione della sanzione inibitoria prevista all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

L'atto di contestazione, da portare a conoscenza anche dei soggetti che hanno conferito l'incarico, oltre a contenere una brevissima indicazione del fatto, della nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata, contiene anche l'invito a presentare



memorie a discolta, in un termine congruo, tale da consentire, comunque, l'esercizio del diritto di difesa (tendenzialmente non inferiore a cinque giorni).

B) Incompatibilità

In tale caso, per il RPC, è previsto il dovere di avviare un unico procedimento, quello di accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità. Una volta accertata la sussistenza di una situazione di incompatibilità, il RPC contesta all'interessato l'accertamento compiuto. Dalla data della contestazione decorrono i 15 giorni, che impongono, in assenza di una opzione da parte dell'interessato, l'adozione di un atto con il quale viene dichiarata la decadenza dall'incarico. In questo caso l'accertamento è solamente di tipo oggettivo.

Con riferimento all'attività di verifica del RPC sulle dichiarazioni concernenti la insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità, l'art. 20 del decreto 39/2013 impone a colui al quale l'incarico è conferito, di rilasciare, all'atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità o incompatibilità individuate dallo stesso decreto.

Tale dichiarazione rileva solo nell'ambito dell'accertamento che il RPC è tenuto a svolgere in sede di procedimento sanzionatorio avviato nei confronti dei componenti l'organo conferente l'incarico, tenuto conto che, pur costituendo un momento di responsabilizzazione del suo autore, tale dichiarazione non vale ad esonerare chi ha conferito l'incarico dal dovere di accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. i requisiti necessari alla nomina, ovvero l'assenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità in capo al soggetto che si vuole nominare.

In caso di dichiarazioni mendaci, si configurano diverse conseguenze:

1. responsabilità penale in capo al suo autore, essendo questa resa ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000;
2. impossibilità, per il suo autore, di ricoprire, per un periodo pari a cinque anni, alcuno degli incarichi previsti dal decreto in quanto resa anche ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013.

IRE SPA ha ritenuto di adeguarsi all'invito di A.N.AC. di accettare solo dichiarazioni alle quali venga allegata l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione al fine di poter effettuare le necessarie verifiche circa la sussistenza di una causa di inconfiribilità o di incompatibilità.

Ne consegue che il compito del RPC nell'ambito del procedimento sanzionatorio sarà più agevole, potendosi, ad esempio, dedurre:

- la responsabilità dell'organo conferente ogni volta che l'incarico dichiarato poi nullo sia stato conferito nonostante, dalla elencazione prodotta, fossero emersi elementi che, adeguatamente accertati, evidenziassero cause di inconferibilità o di incompatibilità;
- la buona fede dell'autore della dichiarazione, in caso di dichiarazione esaustiva. Con riferimento, però, a tale ultimo profilo, vale evidenziare che l'elemento psicologico del dichiarante non è preso in considerazione dal legislatore, il quale collega alla dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, l'inconferibilità di qualsivoglia incarico tra quelli previsti dal decreto, per il periodo di cinque anni.

Fermo restando che la dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità costituisce condizione di efficacia dell'incarico (art. 20, co. 4 del d.lgs. n. 39/2013), tuttavia IRE ritiene che il procedimento di conferimento dell'incarico si perfezioni solo all'esito della verifica, da parte dell'organo di indirizzo e della struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall'interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti.

Il Responsabile dell'anticorruzione cura e verifica il rispetto di quanto previsto all'art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 per evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di PA, nei confronti della stessa società.

8. Formazione del personale

La legge 190/2012, così come il D.Lgs.231/2001, riconosce alla formazione un ruolo fondamentale.

Per permettere, infatti, una concreta attuazione delle Misure per la prevenzione della corruzione è indispensabile che tutto il personale della Società sia correttamente informato, formato e sensibilizzato sui rischi connessi alle proprie attività lavorative e sia messo nelle condizioni di riconoscere i comportamenti contrari alle legge.

L'obiettivo finale è quello di creare, sempre più, un contesto sfavorevole non solo alla corruzione, ma anche a fenomeni di cattiva amministrazione e a comportamenti etica-



mente non corretti. Per questo, tutti gli interventi formativi, si sono basati sulla conoscenza del ruolo, della competenza e della responsabilità che ciascun individuo, in rapporto all'inquadramento aziendale e al potere decisionale esercitato, ha nel sistema di prevenzione della corruzione.

Per il primo anno di attuazione della normativa, la formazione è stata erogata da un soggetto esterno, il RINA Services S.p.A., a tutti i dirigenti, in quanto si è ritenuto che ogni settore svolgesse al proprio interno delle funzioni a rischio corruzione.

Nel corso del 2016 non si è tenuto un vero e proprio momento formativo / informativo, come inizialmente previsto, ma un aggiornamento continuo di tutto il personale attraverso la circolarizzazione di comunicazioni interne. Tale scelta è stata effettuata in funzione del continuo e costante aggiornamento della normativa che avrebbe di fatto invalidato un singolo momento formativo.

Nel corso del 2017 non è stato tenuto alcun corso in tema di trasparenza e anticorruzione, tuttavia è stata svolta una continua attività di sensibilizzazione da parte del RTAC nei confronti della Dirigenza.

Nel corso del 2018 l'attività formativa/informativa si è riferita in particolare alla necessità di integrazione con gli obblighi in materia di Privacy dell'azienda, per i quali si è provveduto all'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure societarie al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, entro il 25 maggio 2018, che ha comportato la necessaria acquisizione di nuove competenze di parte del personale.

9. Rotazione degli incarichi (ordinaria e straordinaria)

La Legge 190/2012, in particolare il comma 5 lett b) e il comma 10 lett. b), nonché il PNA e i successivi aggiornamenti, sino al corrente aggiornamento 2018 di cui alla Delibera 1074/2018, hanno a più riprese ribadito lo specifico rilievo, quale ulteriore misura preventiva del rischio di corruzione, della rotazione degli incarichi di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione (c.d. "rotazione ordinaria"). Come chiarito da ANAC, tale misura implica una più elevata frequenza del turnover di tali tipologie di figure. Tuttavia tale rotazione non deve tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.

In proposito si rileva che altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, è quella della distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti relativi alla gestione di processi complessi.



Sulla scorta delle suddette indicazioni IRE, tenuto conto che la Società fa ampio ricorso a sistemi di segregazione dei compiti e distinzione delle competenze – che trovano specifico riscontro nelle procedure aziendali approvate a cui i dipendenti debbono attenersi –, vista la concreta impossibilità di predisporre meccanismi di rotazione del personale che andrebbero sicuramente ad incidere in termini di perdita di efficienza ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, ha stabilito in primo luogo di applicare la misura in esame relativamente alla individuazione dei componenti delle "Commissioni esterne appositamente nominate". Nell'ambito dei restanti processi la rotazione del personale viene attuata dalla Società in maniera non programmata, ove resa possibile in funzione delle esigenze organizzative aziendali.

Il PNA 2018 pone l'accento anche sulla c.d. "rotazione straordinaria", riferita ai casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva nei confronti di titolari di incarichi. In proposito IRE metterà in campo misure di rotazione straordinaria analoghe a quelle del PNA 2018.

Si ricorda che al fine di stabilire l'applicabilità della rotazione straordinaria al singolo caso, l'amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza; a) dell'avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i dirigenti, b) di una condotta, oggetto di tali procedimenti qualificabile come "corruttiva" ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. I-quater del d.lgs. 165/2001. La valutazione della condotta del dipendente da parte dell'Amministrazione è obbligatoria ai fini dell'applicazione della misura.

IRE avvierà detta valutazione al momento della conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio (art. 405-406 e sgg. Codice procedura penale) formulata dal pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, ovvero di atto equipollente (ad esempio, nei procedimenti speciali, dell'atto che instaura il singolo procedimento come la richiesta di giudizio immediato, la richiesta di decreto penale di condanna, ovvero la richiesta di applicazione di misure cautelari).

Dal momento che in molti casi i dipendenti non comunicano la sussistenza di procedimenti penali a loro carico, IRE nel 2019 formalizzerà l'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali. La Società procederà con il trasferimento del dipendente ad altro ufficio nel momento in cui, all'esito della valutazione effettuata, rilevi che la condotta del dipendente oggetto del procedimento penale o disciplinare sia di natura corruttiva, motivando adeguatamente il provvedimento con cui viene disposto lo spostamento.



10. Incompatibilità successiva (c.d. "pantouflage")

Particolare attenzione è stata volta dal PNA 2018 alla "incompatibilità successiva" (c.d. "pantouflage").

Premesso che il D.Lgs. n. 165/2001 si applica ai soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni così come individuate all'art. 1, co. 2 del Decreto stesso (tra cui non sono ricomprese le società a partecipazione pubblica), la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici e quindi anche l'ambito di applicazione soggettiva del divieto del c.d. "pantouflage" è stato ampliato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, il quale prevede espressamente che "Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."

In coerenza con quanto stabilito dal succitato art.21 del D.Lgs. n.39/2013, l'ambito applicativo della disposizione, è stato altresì oggetto di intervento espresso dell'ANAC con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 che ha approvato l'Aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione. L'ANAC ha infatti espresso in tale sede una chiara interpretazione per quanto concerne l'esercizio dei poteri autoritativi e negoziali riferito agli enti di diritto privato in controllo pubblico, di cui all'art. 1, co. 2, lett c) del D.Lgs. n. 39/2013, quale è IRE.

In particolare ANAC ha specificato, al punto 9.2 della predetta delibera, che per tali soggetti privati sono certamente sottoposti al divieto di "pantouflage", tenuto conto di quanto disposto dall'art. 21 del medesimo decreto, gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali, mentre "non sembra invece consentita un'estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato articolo 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal D.lgs. n. 39/2013. Ad analoghe conclusioni si giunge per i dirigenti ordinari". A tale ultimo proposito, ANAC ha ricordato che nelle linee guida di cui alla determinazione n.1134/2017, con riferimento alle società in controllo, è stata operata una distinzione tra i direttori generali, dotati di poteri decisionali e di gestione, e la dirigenza ordinaria, che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e di gestione. In coerenza a tale presupposto si ritiene dunque che unicamente i Direttori di

IRE siano sottoposti all'applicazione dell'art.53, c.16 del D.lgs 165/2001, limitatamente alle specifiche deleghe con cui sono stati loro attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali (dovendosi intendere, in tal senso, che ci si riferisce ai poteri attribuiti dall'Organo Amministrativo ed oggetto di pubblicità *erga omnes* sul Registro delle Imprese).

Si osserva, infine, che il divieto di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 di cui trattasi deve ritenersi applicabile solo in caso di avvenuto concreto ed effettivo esercizio da parte del dipendente di poteri autoritativi o negoziali nei confronti del soggetto privato, così come evidenziato dall'Autorità al punto 9.3. della richiamata Delibera.

Sulla base di tali indicazioni normative e regolamentari – ai fini della corretta interpretazione e della chiara determinazione dell'ambito di applicazione a FI.L.S.E. della norma di cui trattasi – si ritiene che i divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano ai soli amministratori, nonché ai direttori della Società in quanto muniti di poteri gestionali attribuiti con delibera dell'Organo Amministrativo; non si applicano invece agli altri dipendenti.

Quale misura volta a implementare l'attuazione dell'istituto, IRE invierà una comunicazione a mezzo protocollo elettronico solamente ai soggetti interessati dalla normativa, come sopra circostanziata.

11. Monitoraggio

I Dirigenti e i Responsabili di Area coinvolti nelle attività a maggior rischio sono tenuti a procedere:

- 1) al monitoraggio, per ciascuna attività di loro competenza, del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di cui sia responsabile la Società;
- 2) al monitoraggio dei rapporti tra la Società ed i soggetti che, con la stessa, stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche segnalando eventuali relazioni di cui vengono a conoscenza di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

Tali dati devono essere trasmessi con cadenza annuale, entro il 30 novembre, al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare l'esistenza di comportamenti che possano eventualmente integrare, anche solo potenzialmente, casi di corruzione ed illegalità,



ferma restando la responsabilità correlata alle ipotesi di calunnia e diffamazione.

IRE, in linea con quanto previsto dalla legge n. 190/2012 (con l'inserimento dall'articolo 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla Legge 30 novembre 2017, n.179), dal D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, nonché dal D.Lgs. 72/2015, nell'ambito del presente Piano adotta una specifica procedura per la gestione delle segnalazioni relative a condotte illecite o irregolari, al fine di regolamentare le modalità di segnalazione, lo svolgimento delle attività istruttorie per l'accertamento delle circostanze segnalate, il coinvolgimento dei diversi soggetti ed organi interni ed esterni per l'attuazione delle azioni successive, nonché assicurare la miglior tutela per il segnalatore.

Le modalità previste in procedura si conformano alle Linee Guida emanate in materia dall'ANAC con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 (c.d. *whistleblower*). Le disposizioni contenute nella procedura si applicano alle segnalazioni provenienti da tutti i dipendenti della società, nonché a coloro che a qualsiasi titolo operano e collaborano con IRE (lavoratori e collaboratori di imprese appaltatrici di opere o di beni e servizi a favore di IRE). Lo scopo della procedura, oltre a quanto sopra riportato, è anche quello di favorire le condizioni in cui tutti i soggetti che operano in IRE si possano sentire coinvolti e stimolati nel segnalare casi di corruzione e/o di malfunzionamento, contribuendo fattivamente ad un processo di rivelazione di situazioni pregiudizievoli alla società e, più in generale, all'interesse pubblico, nonché di prevenzione dei rischi.

Con "Segnalazione" si intende qualsiasi comunicazione, pure se trasmessa in forma anonima, inoltrata attraverso i canali definiti successivamente, con cui vengono riferiti fatti o comportamenti, anche omissivi, contrari a leggi, regolamenti, al Modello di OGC ed al Codice Etico di IRE, o comunque relativi ad un malfunzionamento delle attività poste in essere da IRE. Le Segnalazioni ricomprendono quindi fattispecie non ristrette alle sole violazioni delle norme penali vigenti in materia di corruzione, ma sono estese anche alle diverse situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci ed è comunque necessario che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi a supporto riscontrabili.

La segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, prioritariamente all'indirizzo individuale di posta elettronica segn@ireliguria.it o attraverso posta ordinaria, specificando in tal caso "riservata personale" sulla busta. Nel rispetto delle garanzie di riservatezza, tale casella è accessibile solamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione in virtù di opportuni requisiti di sicurezza dei



sistemi informativi aziendali; allo stesso è affidata anche la protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo registro.

Se la segnalazione riguarda il RPC dovrà essere inoltrata direttamente all'OdV, che si attiverà per le opportune verifiche e conseguenti comunicazioni.

Si segnala, che L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con un comunicato stampa dell'8 febbraio 2018, ha reso noto che è operativa l'applicazione informatica *Whistleblowing*, utile alla trasmissione e gestione delle segnalazioni di illeciti direttamente ad ANAC. Tutta la procedura consente il pieno rispetto delle norme vigenti a garanzia della riservatezza dei denunciati. Possono effettuare le segnalazioni anche i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. Qualora la segnalazione sia ritenuta fondata, l'Autorità anticorruzione può avviare un'interlocuzione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Amministrazione oggetto della segnalazione o disporre l'inoltro della segnalazione alle istituzioni competenti. La procedura è accessibile al link <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing>.

ANAC ha comunicato che a partire dal 15 gennaio 2019 sarà disponibile per il riutilizzo l'applicazione informatica "*Whistleblower*" per l'acquisizione e la gestione - nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente - delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti. La piattaforma consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l'ufficio del RPCT, che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità. Quest'ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà "dialogare" con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica. Ove ne ricorra la necessità il RPCT può chiedere l'accesso all'identità del segnalante, previa autorizzazione di una terza persona (il cd. "custode dell'identità"). Grazie all'utilizzo di questo protocollo, il livello di riservatezza può dunque aumentare rispetto alle pregresse modalità di trattamento della segnalazione. Per tale motivo si procederà, previa le verifiche di fattibilità con Liguria Digitale, all'installazione dell'applicativo ed alla sua messa a disposizione a favore dei soggetti interessati, anche dando sul sito aziendale apposita evidenza della possibilità di inoltrare le proprie segnalazioni anche tramite tale piattaforma informatica

Con riferimento all'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), si segnala che il PNA 2016 ed i successivi aggiornamenti previsto l'obbligo di indicare all'interno del PTPC il soggetto cui compete la responsabilità in ordine

all'inserimento ed all'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante (RASA).

IRE ha individuato come RASA il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Dott. Marco Segni.

12. Relazione dell'attività svolta

Il Responsabile della prevenzione e corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno e comunque nei termini stabiliti dalle normative al tempo vigenti sottopone agli Organi di *governance* una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito *internet* nella sezione "Amministrazione Trasparente" (art. 1, comma 14, L. n. 190/2012).

13. Programmazione triennale

Con riferimento alla programmazione triennale 2019-2021, la stessa verrà meglio delineata a valle dell'attività di riorganizzazione conseguente all'acquisizione del ramo d'azienda tecnico d I.P.S. effettuato a dicembre 2018 ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 33/2016.

